



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE
DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER
TUTTI

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR



REGIONE PUGLIA

Prot. AOO 005/030420 n° 280

Ai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie Locali,
Aziende Ospedaliere-Universitarie ed IRCCS pubblici
del Servizio Sanitario Regionale

Oggetto: Stabilizzazione personale S.S.R. con contratto a tempo determinato ed altre forme di lavoro flessibile. Direttive regionali integrative in adeguamento alle modifiche legislative all'art. 20, D.Lgs. n. 75/2017 (decreto Madia).

Come noto, la L. 160 del 27.12.2019 (legge di Bilancio 2020) ed il successivo D.L. n.162 del 30.12.2019 convertito con modificazioni in legge n. 8 del 28 febbraio 2020 sono intervenute sull'art. 20 del D.lgs. n. 75/2017 rubricato "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni", modificando parzialmente tanto l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di stabilizzazione del personale del SSR che i requisiti temporali ivi previsti.

Alla luce di tanto si ritiene opportuno precisare quanto segue.

1) Assunzione a tempo indeterminato il personale con contratto a tempo determinato (art. 20, comma 1).

Ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 11 dell'art. 20 del d.lgs. 75/2017, le Aziende ed Enti del S.S.R. ai fini del superamento del precariato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con indicazione della copertura finanziaria, possono assumere a tempo indeterminato il personale con contratto a tempo determinato dirigenziale e non che possiede tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 (e quindi in servizio alla data del 28 agosto 2015) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
- b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- c) abbia maturato, o avrà maturato al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, ovvero presso altre Amministrazioni del SSR, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Si precisa che "per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, (...) il requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del **31 dicembre 2019**" per espressa previsione del comma 11-bis dell'art. 20, inserito dall'art. 1, comma 466, L. 27 dicembre 2019, n. 160, e non modificato dal successivo D.L. n.162 del 30.12.2019, convertito con modificazioni in legge n. 8 del 28 febbraio 2020.

www.regione.puglia.it

Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano del SSR
pec: risorseumaneaziendesanitarie@pec.rupar.puglia.it



Tale difformità non può essere oggetto di adeguamento in via interpretativa. Tuttavia, qualora intervengano modifiche normative, alcune delle quali già in itinere, la data di maturazione del requisito potrà essere adeguata da codeste amministrazioni.

La stabilizzazione di cui al comma 1 dell'art. 20 trova applicazione solo nei confronti di rapporti di lavoro con contratto a tempo determinato e non di ulteriori forme di contratti di lavoro flessibile, secondo quanto chiarito dal Consiglio di Stato con sentt. nn. 4973 e 4975 del 15.7.2019.

2) Procedure concorsuali riservate, con quota di riserva non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili in favore del personale con contratti di lavoro flessibile.

Ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 11, dell'art. 20 del d.lgs. 75/2017 le Aziende ed Enti del S.S.R. le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale dirigenziale e non che possiede tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 (e quindi in servizio alla data del 28 agosto 2015), di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso ovvero presso altre Amministrazioni del S.S.R.

Si precisa che per espressa previsione del comma 11-bis dell'art. 20 inserito dall'art. 1, comma 466, L. 27 dicembre 2019, n. 160, e non modificato dal successivo D.L. n.162 del 30.12.2019 convertito con modificazioni in legge n. 8 del 28 febbraio 2020, *"per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, (...) il requisito di cui (...) al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2019"*.

Le Aziende ed enti potranno esperire le procedure di stabilizzazione nell'arco temporale così precisato dall'art. 20 del d.lgs. 75/2017 :

- per il personale medico, tecnico-professionale ed infermieristico dirigenziale e no sino al 31.12.2022 sia per le procedure di cui al comma 1 che per le procedure di cui al comma 2 (art. 20, comma 11-bis);
- per il restante personale fino al 31.12.2021 per le procedure di cui al comma 1 (art. 20, comma 1) e fino al 31.12.2020 per le procedure di cui al comma 2 (art. 20, comma 2).

Nella tabella che segue viene riassunto quanto sopra descritto.



PERSONALE	Art.20 D.Lgs.n.75/2017 e ss.mm.ii.	Tipo Rapporto	Scadenza Maturazione Requisiti Anzianità	Data Scadenza Espletamento Procedura
Dirigenziale e Non (Medico / Tecnico - Profess. e Infermieristico)	co.1 / co.11 / co.11bis	TEMPO DETERMINATO	31/12/19	31/12/22
	co.2 / co.11 / co.11bis	Contratto flessibile Co.Co.Co.	31/12/19	
Dirigenziale e Non (Altro Personale)	co.1 / co.11	TEMPO DETERMINATO	31/12/20	31/12/21
	co.2 / co.11	Contratto flessibile Co.Co.Co.	31/12/17	31/12/20

Le Amministrazioni possono inoltre prorogare, ai sensi del comma 8 dell'art. 20, i rapporti di lavoro con i soggetti interessati dalle procedure assunzionali di cui ai precedenti punti 1) e 2), fino alla conclusione di tali procedure e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Le direttive rese dalla Regione con precedenti note continuano a trovare applicazione per tutto quanto compatibile con le presenti direttive.

Le SS.LL. sono pertanto invitate a procedere entro il 30 aprile 2020 alla ricognizione del personale avente diritto a partecipare alle procedure di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 20, secondo le indicazioni di cui alla presente circolare ed a comunicare gli esiti di tale ricognizione allo scrivente Servizio.

La responsabile P.O.
(Ilaria Scanni)

Il Dirigente del Servizio
(Giuseppe Lella)

Il Dirigente di Sezione
(Giovanni Campobasso)

Il Direttore di Dipartimento
(Vito Montanaro)